

REGOLAMENTO (UE) N. 950/2011 DEL CONSIGLIO

del 23 settembre 2011

che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2011/273/PESC del Consiglio, del 9 maggio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ⁽²⁾.
- (2) Con regolamento (UE) n. 878/2011 ⁽³⁾, il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 442/2011 per prorogare le misure nei confronti della Siria, compresi un'estensione dei criteri di inclusione nell'elenco e un divieto di acquisto, importazione o trasporto di petrolio greggio proveniente dalla Siria.
- (3) Con decisione 2011/628/PESC del Consiglio ⁽⁴⁾, che ha modificato la decisione 2011/273/PESC, il Consiglio ha convenuto sull'adozione di ulteriori misure, vale a dire un divieto di investire nel settore del petrolio greggio, l'aggiunta di altre voci nell'elenco, il divieto di consegna di banconote e monete siriane alla Banca centrale della Siria e l'adeguamento di alcune disposizioni sulla protezione degli operatori economici da denunce collegate all'applicazione delle sanzioni.
- (4) Le misure in questione rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la loro attuazione richiede, pertanto, un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantire l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (5) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente all'atto della pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

⁽¹⁾ GU L 121 del 10.5.2011, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 121 del 10.5.2011, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 228 del 3.9.2011, pag. 1.

⁽⁴⁾ Cfr. pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 442/2011 è così modificato:

- 1) all'articolo 1 è inserita la lettera seguente:
 - «j) Per “persona, entità o organismo siriani” intende:
 - i) lo Stato della Siria o qualsiasi sua autorità pubblica;
 - ii) qualsiasi persona fisica ubicata o residente in Siria;
 - iii) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che abbia la sede legale in Siria;
 - iv) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo, ubicata in o fuori della Siria, di proprietà di o controllata direttamente o indirettamente da una o più delle citate persone o organismi;»;

2) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 2 bis

È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, nuove banconote e monete siriane, stampate o coniate nell'Unione europea, alla Banca centrale della Siria.»;

3) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3 quater

1. Sono vietati:

- a) la concessione di prestiti o crediti finanziari a qualsiasi persona, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2;
- b) l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in qualsiasi persona, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2;
- c) la costituzione di imprese comuni con qualsiasi persona, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2;

